

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

(Art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni)

INDICE GENERALE

Art. 1	Oggetto	Pagina	3
Art. 2	Definizioni	Pagina	3
Art. 3	Spesa per compenso incentivante	Pagina	3
Art. 4	Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante	Pagina	4
Art. 5	Compenso incentivante per opere o lavori pubblici	Pagina	4
Art. 6	Incarichi collegiali con professionisti Esterni		5
Art. 7	Incarichi collegiali con professionisti di altri Enti		5
Art. 8	Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione		6
Art. 9	Ritardi sulla programmazione della progettazione		7
Art. 10	Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante	Pagina	7
Art. 11	Spese		8
Art. 12	Oneri per le iscrizioni agli albi professionali		8
Art. 13	Oneri per la copertura assicurativa		9
Ar. 14	Tabelle A - B	Pagina	10 - 11

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna ed esterna, previsto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 6 comma 13 della L. 127/97 e dall'art. 2 comma 18 L. 191/98 come integrato dalla L. n° 415 del 18-11-1998 e come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'art. 3, comma 30 L. 350/2003.
2. Definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti del Comune di Quinzano d'Oglio, che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 18 della legge n. 109/1994.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per "Legge", la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) per "Regolamento generale", il Regolamento generale in materia dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
 - c) per "compenso incentivante" la somma di cui all'articolo 18 della legge n. 109/1994;
 - d) per "Ente", il Comune di Quinzano d'Oglio;
 - e) per "Responsabile", il Responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 7 della "Legge";
 - f) per "partecipanti collaboratori" i dipendenti Comunali (Responsabile unico compreso), che attivamente partecipano alle fasi della progettazione, direzione dei lavori e contabilità nonché alle operazioni di assistenza del responsabile del procedimento come indicato nelle tabelle "A" e "B"

Articolo 3

Spesa per compenso incentivante

1. La spesa destinata alla corresponsione del "compenso incentivante" è inserita nel fondo di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - autonome locali - CCNL- in vigore, ed è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi di Spesa.
2. Il "compenso incentivante" per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10 per cento, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici, che l'Ente deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, della "Legge".
3. Il "compenso incentivante" per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli atti stessi.

4. Le somme destinate al pagamento del “compenso incentivante”, comprese nel fondo di cui al comma 1, devono intendersi al lordo degli oneri contributivi e previdenziali per la parte dovuta dall’Ente che sono assunti a carico del bilancio comunale.
5. Il fondo di cui al presente regolamento si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal CCNL dei dipendenti degli Enti Locali ed alle indennità di posizione e di risultato previste dall’art. 10 del nuovo ordinamento sulle qualifiche dei dipendenti degli Enti Locali.

Articolo 4

Criteria generali per la ripartizione del “compenso incentivante”

1. Il “compenso incentivante” compete al personale dell’Ente per lo svolgimento delle attività indicate all’articolo 18 della “Legge”, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di area posizione organizzativa.
2. L’Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, nei limiti consentiti dalla “Legge” e dal “Regolamento generale”.
3. Il regolamento viene applicato per le opere pubbliche che prevedano gli stadi di progettazione o abbiano richiesto la redazione di un progetto, di cui alla Tab. “ A “, comprese quelle che alla data di approvazione del presente siano ancora in corso ovvero per le quali non sia stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

Articolo 5

“Compenso incentivante” per opere o lavori pubblici

1. Una somma non superiore al 2 per cento dell’importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro è ripartita fra i dipendenti, a titolo di “compenso incentivante”, per lo svolgimento delle attività indicate all’articolo 18, comma 1, della “Legge”.
2. Il “compenso incentivante” è ripartito, in particolare, fra il “Responsabile Unico” ed il personale partecipante alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e alla collaborazione all’iter procedurale di lavori.
3. L’individuazione dei dipendenti atti all’espletamento delle mansioni sopraindicate deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
4. Sono esclusi dagli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti, che siano incorsi nell’ultimo biennio, in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 7, comma 1, del presente regolamento.
5. Il compenso incentivante è ripartito secondo quanto previsto dalla TABELLA “A” tra i dipendenti del comune che hanno partecipato alla stesura e redazione del progetto, alla direzione dei lavori e contabilità, all’attività di espletamento della procedura di individuazione dell’appaltatore secondo la normativa vigente ivi compreso il responsabile unico del procedimento.
6. La misura del “compenso incentivante” si ottiene moltiplicando l’importo a base di gara dell’opera o del lavoro da applicare per le relative percentuali di cui alla Tabella “A” allegata al presente regolamento. Concorrono

alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del "compenso incentivante", anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

7. La somma, determinata con l'applicazione dei criteri di cui ai commi 7 e 8, è ripartita fra i soggetti destinatari con i criteri previsti alla Tabella "A" allegata al presente regolamento, in particolare, la quota per attività di progettazione e per l'attività di direzione lavori è ripartita fra i dipendenti partecipanti secondo le attività effettivamente svolte.
8. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie come stabilito dall'articolo 18, comma 1, della "Legge".
9. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino sia una effettiva attività di progettazione che una maggiore spesa e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della "Legge". Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
10. Qualora il procedimento di realizzazione degli interventi si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti o non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto solo per le attività già espletate.
11. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti direttamente coinvolti e destinatari dell'incentivo di progettazione, come determinato e ripartito dalla tabella "A", è effettuata, per le TRE FASI DI PROGETTAZIONE, entro sessanta giorni dall'approvazione definitiva del progetto e, per le quote relative al DIREZIONE LAVORI e all'ASSISTENZA, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.
12. Per quanto riguarda l'individuazione dei partecipanti effettivamente intervenuti e la quantificazione delle somme da liquidare, interviene il Responsabile Unico del Procedimento con propria comunicazione al Responsabile del Servizio Tecnico che provvederà alla liquidazione successivamente al visto del Responsabile del Personale che dovrà essere apposto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di liquidazione.
13. Nel caso in cui l'importo dovuto ai singoli dipendenti per il progetto approvato risulti di entità esigua, il pagamento viene concordato con il Responsabile del Procedimento che disporrà l'erogazione delle somme previste, cumulandole con gli importi spettanti e derivanti da altri progetti successivamente al visto del Responsabile del Personale che dovrà essere apposto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di liquidazione.

Articolo 6

Incarichi collegiali con professionisti Esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

Articolo 7

Incarichi collegiali con professionisti di altri Enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una

convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.
3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché, le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

Articolo 8

Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione

1. Una somma pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, di cui alla Tab. " B ", è ripartita fra i dipendenti dell'Ente che lo abbiano redatto.
2. Per atto di pianificazione si intendono: il piano regolatore generale comunale (o diversa denominazione secondo legislazione regionale) e le sue varianti parziali e generali, i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi, il regolamento edilizio, i piani urbani del traffico.
3. Il "compenso incentivante" di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione (partecipanti) secondo la ripartizione indicata nella TABELLA "B", semprechè gli atti siano idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
4. Il Sindaco individua il Responsabile della progettazione, i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione (partecipanti), assegna i tempi per l'espletamento dell'incarico e stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato. Con lo stesso atto determina l'importo della tariffa professionale prevista nella misura minima per l'atto di pianificazione da redigere ai fini del calcolo della percentuale del trenta per cento.
5. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dall'atto di pianificazione da redigere e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
6. Sono esclusi dall'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti che nel corso dell'ultimo biennio, siano incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.
7. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui alla Tabella "B" allegata al presente regolamento ivi compreso il Responsabile Unico del Procedimento.

8. La liquidazione del compenso è effettuata per il 60 per cento entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota entro sessanta giorni dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso. Sulla proposta di liquidazione del Responsabile del Servizio Tecnico deve essere apposto il visto del Responsabile del Personale, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di liquidazione.
9. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato e l'attività di redazione sia stata effettuata il compenso incentivante è comunque corrisposto, semprechè la mancata adozione od approvazione non dipenda da errori od omissione di redazione dell'atto di pianificazione.
10. Per quanto riguarda l'individuazione dei collaboratori effettivamente intervenuti e delle somme da liquidare, entro i limiti individuati nelle tabelle allegate, intervengono il Responsabile del Procedimento e i Progettisti con propria comunicazione al Responsabile del Servizio Tecnico.

Articolo 9

Ritardi sulla programmazione della progettazione

1. Prima di ogni assegnazione degli incarichi di progettazione vengono stabiliti tra il Responsabile del Procedimento, i Progettisti e il Segretario Comunale, i tempi per la consegna dei progetti nei tre livelli di redazione.
2. Il Responsabile del procedimento segue la redazione dei progetti, controlla le date di scadenza per la consegna dei progetti redatti all'interno dell'Ufficio Tecnico e segnala al Segretario eventuali ritardi inerenti lo svolgimento dell'attività di progettazione preliminare ed esecutiva. Nel caso in cui non sia possibile mantenere le scadenze definite nell'incarico, il Segretario valuta con il Responsabile del procedimento la possibilità di affidare ad altri dipendenti, ovvero a tecnici esterni, la progettazione dell'opera.

Articolo 10

Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il "compenso incentivante":
 - a) Il "Responsabile" nei casi di cui all'articolo 8, ultimo comma, del "Regolamento generale";
 - b) I dipendenti incaricati della progettazione nel corso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della "Legge", fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 25 della "Legge";
 - c) I dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiori di oltre 1/3 il termine assegnato;
 - d) I dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla "Legge" o dal "Regolamento generale" o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 6, comma 4.
3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'Ente ha diritto di ripetere quando eventualmente già corrisposto.

Articolo 11

Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Articolo 12

Oneri per le iscrizioni agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 109 del 1994.
2. Sono altresì a carico dell'amministrazione gli oneri previdenziali e assimilati, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge, anche a organismi diversi, quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.
3. L'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali, e quindi l'assunzione degli oneri conseguenti, non può essere inferiore ad un periodo di tre anni, ridotto ad un anno nel solo caso che il singolo ordinamento professionale preveda espressamente la possibilità di iscrizioni, cancellazioni e reinscrizioni senza alcuna restrizione.
4. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
 - a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 6;
 - e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 4, lettere c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.
6. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 1, commi 56 e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché, dei commi 56-bis e 58-bis della norma citata, come introdotti dal decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo diversa e inderogabile disposizione di legge, sono a carico dello stesso dipendente.

Articolo 13

Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 della legge n. 109 del 1994, disciplinante le modalità e i limiti della polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 17, comma 4, legge citata, l'assicurazione è soggetta alle disposizioni del presente articolo; dopo l'entrata in vigore del regolamento, il presente articolo troverà applicazione solo per le parti non incompatibili.
3. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi
4. In caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

Articolo 14

Tabelle

TABELLA "A" (ripartizione dell'incentivo alla progettazione - art.18 L.109)

OPERE O LAVORI PUBBLICHE

		Tecnici e Progettisti	Collaboratori	Responsabile unico del procedimento	Collaboratori partecipanti	TOTALE (per mille)
Progetto PRELIMINARE	Relazioni Elaborati grafici Computi e Q.E.	3,0	0,5	0,4	0,2	
		3,5		0,6		4,1
Progetto DEFINITIVO	Relazione Tecnica e Q.E. Elaborati grafici Quadri di spesa e computi schemi di sicurezza Predimensionamenti e Calcoli	3,4	0,5	0,4	0,2	
		3,9		0,6		4,5
Progetto ESECUTIVO	Relazione Tecnica e Q.E. Elaborati grafici Computi e Capitolati Piano della Sicurezza Relazioni specialistiche Elaborati esecutivi	3,0	1,0	0,4	0,2	
		4,0		0,6		4,6
DIREZIONE LAVORI	Contabilità e D.L. Collaudo e C.R.E.	2,4	0,6	0,6	1,2	
		3,0		1,8		4,8
ASSISTENZA	Contratti e perizie Bandi e Procedura di appalto	0,2	0,4	0,6	0,8	
		0,6		1,4		2,0
TOTALE						20

(per mille)

TOTALI (per mille)	12,0	3,0	2,4	2,6
	15,0		5,0	

N.B. Rimane invariata la percentuale complessiva, possono variare le percentuali parziali a seconda del numero dei collaboratori, della professionalità e del grado di partecipazione dei collaboratori coinvolti.

TABELLA "B" (ripartizione dell'incentivo alla progettazione - art.18 L.109)

ATTI DI PIANIFICAZIONE

		Tecnici e Progettisti partecipanti		Responsabile del procedimento	Partecipanti partecipanti	TOTALE (per cento)
Varianti L.R. 23/97	Relazione Zonizzazione Variante Controdeduzione Osservazioni	15	10	2,4	2,6	
		25		5		30
Piani attuativi in Variante L.R. 23/97	Relazione Tecnica Zonizzazione Tavole di Variante Elaborati grafici di Piano Controdeduzione Osservazioni	20	5	2,4	2,6	
		25		5		30
Varianti Generali a P.R.G.	Relazione Tecnica Zonizzazione Tavole di Variante Controdeduzione Osservazioni	23	2	2,4	2,6	
		25		5		30

N.B. Rimane invariata la percentuale complessiva, possono variare le percentuali parziali a seconda del numero dei collaboratori, della professionalità e del grado di partecipazione dei collaboratori coinvolti.